



Delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD - 0509 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica -

Oggetto dell'Atto:

**ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA CAMPANIA - AVVIO
DEL RIESAME AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, D. LGS N..152//2006**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) La Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola prevede all'art. 3 che: "...gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque e che concorrono all'inquinamento";
- b) con D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003, la Regione Campania ha approvato la delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato VII del D. Lgs. 152/99, e la relativa cartografia allegata alla deliberazione stessa;
- c) con D.G.R. n. 182 del 13 febbraio 2004 la Regione Campania ha approvato il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 152/99;
- d) con D.G.R. n. 209 del 23 febbraio 2007 la Regione Campania ha approvato il nuovo programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.92, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006;
- e) con D.G.R. n. 1220 del 6 luglio 2007 la Regione Campania ha adottato il Piano di Tutela delle Acque;
- f) l'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" prevede che: *"Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisi al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili"*;
- g) con D.G.R. n. 771 del 21 dicembre 2012 la Regione Campania ha approvato la "Disciplina tecnica regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola". Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari";
- h) il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, ha stabilito: a. all'articolo 36 comma 7 – ter che *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."*; b. all'articolo 36 comma 7 – quater che *"Nelle more dell'aggiornamento e, comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili ai nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili"*;
- i) il succitato comma 7 quater art. 36 del cd Decreto crescita 2.0 si poneva in contrasto con le disposizioni aventi contenuto preciso e incondizionato della direttiva comunitaria n. 91/676/CEE che prevedono per le zone vulnerabili, tra l'altro, il necessario rispetto del limite quantitativo di 170 Kg di azoto per ettaro all'anno;

- j) nel gennaio 2013 è stata aperta, nei confronti dell'Italia, una procedura "EU pilot" 4450/13/ENVI, preliminare alla procedura di infrazione, da parte della Commissione Europea, con la quale si richiedevano chiarimenti allo Stato Italiano circa il rispetto della direttiva comunitaria n.91/676/CEE;
- k) la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione 2013/2032 (ex caso EU pilot 4450/13/ENVI) - Violazione della Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, ritenendo che, in seguito all'approvazione della legge 17 dicembre 2012 n. 221 (art. 36 commi 7-ter e 7-quater) la Repubblica italiana non avesse adempiuto agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 5, in combinato disposto con gli allegati II e III, della direttiva 91/676/CEE;
- l) facendo seguito alla comunicazione dell'apertura della procedura di infrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0001444 P-4 22.23 del 27.02.2013, al fine di superare i suddetti effetti dell'applicazione dell'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha invitato il Ministero dell'Ambiente a trasmettere le deliberazioni regionali di conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
- m) i dati del monitoraggio effettuato dall'ARPAC, relativi al quadriennio 2008 – 2011, hanno evidenziato cambiamenti che hanno reso opportuno procedere alla revisione delle zone vulnerabili di cui alla D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003, al fine di aggiornare, altresì, la delimitazione contenuta nell'adottato Piano di Tutela delle Acque;
- n) con DGR n. 56 del 07 marzo 2013, la Regione Campania ha confermato la delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, già approvata con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003 e proposto la nuova delimitazione delle Zone Vulnerabili ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006;
- o) il MATTM, a seguito della D.G.R. n. 56/2013, in applicazione di quanto convenuto nella riunione del 31 gennaio 2013 tra i rappresentanti delle Regioni italiane e la Commissione europea, ha convocato, con nota 32007 del 22/04/2013, la Regione Campania per una riunione propedeutica all'avvio del confronto con la Commissione europea sulla proposta di nuova delimitazione;
- p) nella riunione tenutasi il 14 maggio 2013 presso il MATTM; si è convenuto sulla necessità di completare la designazione proposta con la DGR 56/2013, considerando anche il criterio "stato trofico dei corpi idrici superficiali" che, come previsto dalla direttiva 91/676/CEE, prevede di identificare come vulnerabili i territori che drenano verso *"laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine (che) risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5"*;
- q) nel frattempo il comma 7 quater art. 36 il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato abrogato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97;

CONSIDERATO che

- a) con la Delibera di G.R. n. 56 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15/2013 è stato determinato:
 - 1. di confermare sul territorio della regione Campania la delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, già approvata con deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003, fino all'approvazione definitiva della proposta di nuova delimitazione, al fine di tutelare il legittimo diritto dei beneficiari campani del PSR 2007-2013 e del primo pilastro della PAC;
 - 2. di confermare il "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" di cui alla D.G.R. n. 209 del 23 febbraio 2007, così come integrato dalle misure di cui alla D. G. R. n. 771 del 21 dicembre 2012;

3. di proporre la nuova delimitazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, elaborata sulla base dei risultati della rete di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile 2008-2011, rimandando a successivo provvedimento la sua approvazione previa valutazione da parte del MATTM e della DG Ambiente della Commissione Europea;
 4. di rendere disponibile sul Geoportale della Regione Campania (AGC 16) all'indirizzo <http://sit.regione.campania.it/portal> nella sezione "download", la proposta di nuova delimitazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola in formato digitale georiferito nel sistema WGS_1984_UTM_Zona_33N, precisando che le perimetrazioni contenute nel suddetto file hanno valenza solo se sovrapposte alla Carta Tecnica Numerica della Regione Campania, scala 1:5.000 (CTNR da volo 2004), i cui elementi sono forniti dal Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma-Servizio SIT;
 5. di richiedere al Governo Italiano di porre in essere, così come sollecitato dalla Commissione Europea, ogni azione tesa alla corretta e omogenea attuazione della direttiva comunitaria n.91/676/Cee;
- b) il completamento della designazione delle ZVNOA di cui alla D.G.R. 56/2013, secondo le indicazioni concordate con il MATTM il 14 maggio 2013, non è ancora concluso e, pertanto, rimane sospesa la sua effettiva entrata in vigore;
- c) la Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente, da ultimo con nota del 20 aprile 2015 ha chiesto chiarimenti tecnici sulla corretta applicazione della Direttiva in diverse regioni italiane, compresa la Regione Campania, alla quale viene contestata la mancata designazione come Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) delle aree comprendenti 14 punti di campionamento di acque sotterranee e 10 punti di campionamento di acque superficiali, in buona parte ricadenti nelle zone individuate e proposte come zone vulnerabili con la D.G.R. 56/2013;
- d) la Regione Campania ha risposto a quanto richiesto dalla Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente, trasmettendo al MATTM, con nota n. 0535168 del 30 luglio 2015, la relazione di propria competenza per il territorio della Regione Campania;
- e) in base all'obbligo stabilito dall'art. 10 della Direttiva 91/676/CEE, la Regione Campania deve fornire, per lo scorso quadriennio 2012- 2015, le informazioni prescritte nell'allegato V della succitata Direttiva per la loro trasmissione, in uno con le altre regioni italiane, alla Commissione europea;
- f) con nota di ARPA Campania pervenuta in data 13 giugno 2016 sono stati trasmessi i dati di monitoraggio 2012- 2015;

RITENUTO:

- a) di dover dare avvio – sulla base dei dati di monitoraggio del quadriennio 2012- 2015 forniti da ARPA Campania ai sensi degli artt. 6 e 10 della Direttiva 91/676/CEE - all'aggiornamento delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola della Campania, e, secondo le indicazioni che verranno concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla designazione dei territori che drenano verso *“laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine (che) risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5”* in attuazione della Direttiva 91/676/CEE;
- b) di dover dare mandato alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 52.05 e alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 52.06, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, per una celere definizione della istruttoria atta a porre in essere le attività di cui all'art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 relative al riesame e alla eventuale revisione delle Zone Vulnerabili ai

Nitrati di Origine Agricola, sulla base delle risultanze aggiornate fornite da ARPA Campania, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico formato dai rappresentanti delle Direzioni regionali, di ARPA Campania, e delle Autorità di bacino;

- c) di dover dare mandato alle predette Direzioni per la presentazione di una proposta in tal senso alla Giunta entro 60 giorni dalla esecutività della presente;
- d) di dover dare mandato, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 52.06 per l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 14/2010 e dall'art. 92 del D.lgs. n. 152\2006;

VISTI

- la Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- la L. R. n. 14 del 22 novembre 2010;
- la D.G.R. n. 1220 del 6 luglio 2007;
- la D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003;
- la D.G.R. n. 182 del 13 febbraio 2004;
- la D.G.R. n. 209 del 23 febbraio 2007;
- la D.G.R. n. 771 del 21 dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 56 del 07 marzo 2013;

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di dare mandato alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 52.05 e alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 52.06, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, per una celere definizione della istruttoria relativa all'aggiornamento delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola della Campania, sulla base dei risultati dei dati di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile (2012-2015) e, secondo le indicazioni che verranno concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla designazione dei territori che drenano verso *“laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine (che) risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5”*, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE e dell'art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 152\2006;
2. di dare mandato alle predette Direzioni Generali per la costituzione di un tavolo tecnico formato dai rappresentanti delle Direzioni regionali, di ARPA Campania, e delle Autorità di bacino, stabilendo un termine di 60 giorni, per la presentazione alla Giunta di una proposta di designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, salvo sopravvenute direttive nazionali sulla individuazione dei criteri per la definizione dello stato eutrofico;
3. di dare mandato, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 52.06 per l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 14/2010 e dall'art. 92 del D.lgs. n. 152\2006;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 52.05, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 52.06, ad ARPA Campania e all'Unità Operativa 40.03.05, Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.